

**STATUTO DELLA
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE DEL TERZO SETTORE
"FONDAZIONE SUPERNOVA ETS"**

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita, ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare, artt. 20 ss. del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore), la fondazione denominata **"FONDAZIONE SUPERNOVA ETS"**, ai fini del presente statuto anche più semplicemente "Fondazione".
2. La Fondazione è costituita per iniziativa dell'associazione "La Mongolfiera ODV", con sede a Imola (Bo), e della fondazione "CASA NOVELLA FONDAZIONE - ETS", con sede a Castel Bolognese (Ra), entrambi e soli Enti Fondatori al momento di stipula dell'atto costitutivo della Fondazione.
3. Una volta ottenuta l'iscrizione al Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo Settore (ai fini del presente statuto anche più semplicemente "RUNTS") la denominazione della Fondazione sarà, appunto, "FONDAZIONE SUPERNOVA ETS". Tale denominazione dovrà essere utilizzata in tutti gli atti, in tutta la corrispondenza e in tutte le comunicazioni al pubblico inerenti alla Fondazione.
4. La Fondazione ha sede legale a Imola (Bo). L'eventuale trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e può essere disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione.

ART. 2 - FINALITA', PRINCIPI E ATTIVITA'

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore), persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante svolgimento di attività di interesse generale in ambito sociale, educativo, assistenziale e socio-sanitario.
2. La Fondazione, nel perseguire le proprie finalità, si ispira ai principi della dottrina sociale della Chiesa Cattolica, agli insegnamenti del Magistero e all'esperienza della comunità cristiana.
3. In particolare, la Fondazione promuove e valorizza la cultura dell'accoglienza, dell'assistenza e dell'aiuto reciproco, ponendo al centro delle sue attività la "persona", di cui riconosce la dignità, l'uguaglianza e la libertà, indipendentemente dal suo stato psicofisico e dall'eventuale condizione di disagio sociale e/o economico.
4. La Fondazione intende perseguire le proprie finalità mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale aventi a oggetto:
 - a) interventi e servizi sociali, quali:
 - realizzazione di progetti e di interventi di assistenza sociale, anche nelle forme maggiormente innovative, a favore di persone bisognose o che versino in stato di disabilità nonché a favore delle loro

famiglie;

- servizi di informazione, di accompagnamento, di supporto e di beneficenza nei confronti di soggetti che versino in stato di bisogno socio-sanitario;

- realizzazione di interventi e di progetti che favoriscano la permanenza nel proprio domicilio delle persone con disabilità ovvero realizzazione di interventi innovativi di residenzialità comune, anche temporanea, di piccoli gruppi di persone, in un'atmosfera di convivenza ospitale e ricca di occasioni, di condivisione di amicizia, creando un ambiente e una condivisione ospitali e quanto più possibile simili a quelli di una famiglia serena;

- interventi di assistenza in favore di persone con disabilità grave e prive di sostegno familiare (c.d. interventi del "Dopo di noi"), quali assunzione di incarichi di protezione (tutore, curatore e amministratore di sostegno), assunzione di incarichi di "trustee" o di "guardiano", sottoscrizione di contratti di mantenimento o di affidamento fiduciario;

- sviluppo e realizzazione di interventi e di progetti, anche in collaborazione con altre realtà del privato sociale, che consentano ai poveri e ai bisognosi il concreto accesso ai servizi finalizzati all'effettivo miglioramento delle condizioni di vita e di salute psico-fisica;

b) prestazioni assistenziali e socio-sanitarie, quali:

- interventi assistenziali finalizzati alla promozione della salute, alla prevenzione, alla individuazione, alla rimozione e al contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie;

- promozione di forme di collaborazione con altri enti pubblici o privati al fine di predisporre interventi e servizi a favore di persone svantaggiate, finalizzati al miglioramento delle condizioni di salute e alla prevenzione di eventuali esiti degenerativi o invalidanti derivanti da patologie;

- coordinamento e gestione di attività di tipo riabilitativo-rieducativo e assistenziale in ambito socio-sanitario, nei confronti di soggetti che versino in stato di bisogno psico-fisico;

c) attività culturali di interesse sociale con finalità educative, quali:

- promuovere, sostenere e gestire iniziative educative, formative, didattiche, culturali e ricreative, rivolte ad adulti e a ragazzi che versino in stato di difficoltà sociale, economica e/o diversamente abili;

- favorire l'integrazione sociale ed educativa, con interventi di solidarietà, a favore di famiglie con bambini o ragazzi in difficoltà e/o diversamente abili;

- favorire e sostenere l'opera delle famiglie in campo educativo, anche mediante incontri e/o mediante la formazione di gruppi di supporto;

d) organizzazione e gestione di attività culturali e/o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione delle attività svolte dalla Fondazione nonché di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, tra le quali:

- proporsi quale punto ricreativo, di incontro e di aggregazione per bambini, ragazzi e famiglie interessati da situazioni di svantaggio socio-economico e/o di disabilità fisica o psichica;

- promozione del volontariato e della cultura della solidarietà,

attraverso iniziative, eventi, seminari, pubblicazioni a favore delle persone povere e bisognose;

- organizzazione e gestione di iniziative e di progetti tesi all'educazione, alla sensibilizzazione e alla partecipazione di tutti i cittadini alla solidarietà, alla assistenza e alla costruzione di un concetto unitario di "comunità solidale";

- organizzazione e gestione di incontri, di convegni e di seminari, aventi a oggetto temi rilevanti per le attività della Fondazione, al fine di diffondere le "buone pratiche" dell'accoglienza, dell'assistenza, dell'aiuto reciproco e del supporto in situazioni di disabilità psico-fisica.

5. La Fondazione può svolgere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, sulla base delle decisioni assunte dal Consiglio di Amministrazione, purché secondarie e strumentali secondo i limiti fissati dalle norme in vigore.

6. La Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità, può collaborare con soggetti pubblici e privati, anche in regime convenzionale, e può aderire a organismi locali e nazionali che perseguano finalità analoghe.

ART. 3 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione si compone del fondo di dotazione e delle riserve.

2. Il fondo di dotazione è incrementato dai beni immobili, dai valori mobiliari e dalle somme, espressamente destinati ad incremento del fondo di dotazione.

3. Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4. È fatto divieto di distribuire, a qualsiasi titolo, e anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere reinvestiti esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale in ambito sociale, educativo, assistenziale e socio sanitario.

ART. 4 - RISORSE

1. Per l'adempimento dei propri compiti la Fondazione dispone delle seguenti risorse:

- a. entrate derivanti dal patrimonio;
- b. entrate derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale;
- c. entrate derivanti dallo svolgimento delle attività secondarie e strumentali;
- d. entrate derivanti da iniziative di raccolta fondi;
- e. contributi e finanziamenti di soggetti pubblici e privati;
- f. elargizioni, donazioni, lasciti, liberalità, di soggetti pubblici e privati, non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- g. altre entrate compatibili con le norme sugli enti del terzo settore.

ART. 5 - ESERCIZIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale della Fondazione ha inizio e fine, rispettivamente, il giorno 1 gennaio e il giorno 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, composto da tutti i documenti previsti dalla normativa in vigore e predisposti secondo la stessa, e documenta il carattere secondario e strumentale delle attività svolte dalla Fondazione ai sensi dell'art. 2, comma 5, del presente statuto.
3. Il Consiglio di Amministrazione, per libera scelta dell'ente o se obbligatorio ai sensi di legge, predispone e approva anche il bilancio sociale redatto secondo le linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

ART. 6 - VOLONTARI

1. La Fondazione, per lo svolgimento delle proprie attività, può avvalersi di volontari nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore).
2. La Fondazione cura la tenuta di apposito registro, nel quale sono iscritti i volontari che prestino la propria opera gratuita, spontanea e personale, a favore della comunità e del bene comune per il tramite della Fondazione.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; al volontario la Fondazione può rimborsare le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.
4. La qualità di volontario della Fondazione è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.
5. La Fondazione provvede ad assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato e la responsabilità civile verso terzi.

ART. 7 - ENTI FONDATORI

1. Sono Enti Fondatori quelli individuati all'art. 1, comma 2, del presente statuto e anche riportati nell'atto costitutivo della Fondazione nonché gli altri enti ai quali, con decisione assunta all'unanimità dagli Enti Fondatori in essere, venga riconosciuto tale *status*.
2. Presso la Fondazione è tenuto, a cura del Consiglio di Amministrazione, apposito Libro, in cui sono riportati gli Enti Fondatori in essere.

ART. 8 - ORGANI

1. Sono organi della Fondazione:
 - a. il Collegio dei Fondatori Partecipanti;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. il Presidente e il Vice-Presidente (del Consiglio di Amministrazione);
 - d. l'Organo di Controllo (monocratico).
2. Le riunioni degli organi della Fondazione possono svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che sia consentito:

- a. a chi presiede la riunione di accertare l'identità e la legittimazione dei soggetti intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b. al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
- c. agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 9 - I FONDATORI PARTECIPANTI

1. Sono Fondatori Partecipanti le persone, esclusivamente fisiche, indicate nell'atto costitutivo della Fondazione nonché le persone, del pari esclusivamente fisiche, alle quali, successivamente, è riconosciuto tale *status* con decisione unanime degli Enti Fondatori in essere.
2. In particolare, durante la vita della Fondazione, ciascun Ente Fondatore può proporre nominativi per il riconoscimento dello *status* di Fondatore Partecipante, fino a un massimo di tre Fondatori Partecipanti in essere per ciascun Ente Fondatore; lo *status* di Fondatore Partecipante può essere riconosciuto, su decisione unanime degli Enti Fondatori, ai soggetti persone fisiche fino al 75° anno di età.
3. I Fondatori Partecipanti costituiscono il Collegio dei Fondatori Partecipanti.
4. Tutti i Fondatori Partecipanti hanno i medesimi diritti e doveri.
5. Lo *status* di Fondatore Partecipante è assunto a vita, fatti salvi i casi di decesso, rinuncia e di esclusione.
6. Ciascun Fondatore Partecipante può rinunciare a tale *status* e ai conseguenti diritti, con una comunicazione scritta da inviarsi alla Fondazione in persona del Presidente *pro tempore*; la rinuncia ha effetto dal momento della ricezione della suddetta comunicazione da parte della Fondazione.
7. Perde lo *status* di Fondatore Partecipante per esclusione il soggetto che violi lo statuto, i regolamenti o le delibere assunte dagli organi sociali della Fondazione oppure il soggetto per il quale sussistano altri gravi motivi che rendano incompatibile il mantenimento dello *status* di Fondatore Partecipante della Fondazione. La decisione di esclusione di un Fondatore Partecipante è assunta, all'unanimità, dagli Enti Fondatori in essere.
8. I Fondatori Partecipanti che per qualsiasi causa perdono il relativo *status* non possono avanzare alcun tipo di pretesa nei confronti del patrimonio della Fondazione.
9. Nel caso in cui, per qualsiasi causa, uno o più Fondatori Partecipanti vengano meno, l'Ente Fondatore di riferimento può proporre, per il riconoscimento, un nuovo nominativo in sostituzione del Fondatore Partecipante di propria competenza venuto meno; anche in tal caso, il riconoscimento dello *status* di Fondatore Partecipante è assunto con decisione all'unanimità degli Enti Fondatori in essere. Trova applicazione il comma 2 del presente articolo.
10. Lo *status* di Fondatore non è direttamente trasmissibile, né per atto negoziale né in caso di estinzione o scioglimento degli Enti Fondatori né in caso di estinzione della Fondazione né *mortis causa*.

ART. 10 - COLLEGIO DEI FONDATORI PARTECIPANTI

1. Il Collegio dei Fondatori Partecipanti è composto dai Fondatori

Partecipanti in essere, iscritti nell'apposito Libro, e si intende legittimamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto.

2. Il Collegio dei Fondatori Partecipanti delibera in ordine a:

a. nomina dell'Organo di Controllo (monocratico) della Fondazione, il cui compenso annuale è stabilito dal Consiglio di Amministrazione;

b. nomina e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione, individuando, fra questi, il Presidente e il Vice-Presidente della Fondazione, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del presente statuto;

c. espressione del parere vincolante sulle modifiche statutarie, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del presente statuto;

d. espressione di valutazioni e pareri di natura consultiva sulle attività svolte e sui programmi di sviluppo della Fondazione;

e. espressione del parere consultivo sul bilancio della Fondazione predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

f. formulazione di proposte e programmi al Consiglio di Amministrazione rispetto alle attività di interesse generale svolte dalla Fondazione;

g. richiesta al Consiglio di Amministrazione di ogni informazione rispetto all'andamento della Fondazione.

3. Il Collegio dei Fondatori Partecipanti è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, che coordina lo svolgimento e l'andamento delle sue riunioni e che nomina, tra i Fondatori Partecipanti, un Segretario verbalizzante. In caso di temporanea assenza o impedimento, provvede a tanto il Vice-Presidente o il Consigliere più anziano di età.

4. Il Collegio dei Fondatori Partecipanti si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove purché in Italia, con lettera raccomandata o con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata almeno dieci giorni prima di quello previsto per la riunione.

5. Il Collegio dei Fondatori Partecipanti è convocato, almeno una volta all'anno, per l'illustrazione, da parte del Presidente, del bilancio, delle attività svolte e dei programmi di sviluppo della Fondazione; su tali temi il Collegio dei Fondatori Partecipanti può esprimere valutazioni e pareri di natura consultiva.

6. Il Collegio dei Fondatori Partecipanti è altresì convocato quando ne facciano richiesta almeno 1/3 dei Fondatori Partecipanti in essere.

7. Le riunioni del Collegio dei Fondatori Partecipanti possono svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del presente statuto.

8. Il Consiglio di Amministrazione cura la tenuta del Libro dei Fondatori Partecipanti, attestante i Fondatori Partecipanti in essere, nonché un libro dei verbali per le riunioni e le delibere del Collegio dei Fondatori Partecipanti.

9. Fatte salve le diverse maggioranze previste dal presente statuto, le delibere del Collegio dei Fondatori Partecipanti sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei membri intervenuti. Ogni Fondatore Partecipante ha diritto a un voto.

10. Ogni Fondatore Partecipante può farsi rappresentare nelle riunioni

da altro Fondatore Partecipante mediante delega scritta; ogni Fondatore Partecipante non può avere più di una delega.

ART. 11 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di tre (3) a un massimo di tredici (13) membri, sempre in numero dispari, compresi il Presidente e il Vice-Presidente, scelti anche tra soggetti diversi dai Fondatori Partecipanti.

2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Collegio dei Fondatori Partecipanti, che individua, in sede di nomina, anche il Presidente e il Vice-Presidente della Fondazione (ovvero del Consiglio di Amministrazione).

3. Le delibere di nomina e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione sono adottate dal Collegio dei Fondatori Partecipanti con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.

4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque esercizi, con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e i suoi membri sono rieleggibili.

5. Ai Consiglieri di Amministrazione si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del Codice civile.

6. Qualora durante il mandato venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più Consiglieri, entro il termine di 30 giorni il Presidente convoca il Collegio dei Fondatori Partecipanti per la nomina del/dei membro/membri in sostituzione, che resterà/resteranno in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio di Amministrazione. In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, provvede il Vice-Presidente o il consigliere più anziano di età.

7. Il venir meno della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'organo e la necessità di procedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente statuto.

8. Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la facoltà di emanare regolamenti per la disciplina delle attività e/o del funzionamento della Fondazione.

9. Il Consiglio di Amministrazione potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più dei suoi componenti, fissandone i limiti e le modalità di esercizio nell'atto di delega.

10. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché in Italia, su convocazione del Presidente che lo presiede, ovvero su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, e sarà validamente costituito quando siano presenti almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica. In caso di temporanea assenza o impedimento del Presidente, alla convocazione provvede il Vice-Presidente o il consigliere più anziano di età.

11. L'avviso di convocazione può essere trasmesso con qualsiasi mezzo, anche telematico, idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e deve essere inviato almeno sette giorni prima della riunione. In caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due.

12. L'andamento della riunione e le delibere assunte dovranno risultare

dal verbale redatto a cura del Segretario della riunione, nominato dal Presidente, e firmato dal Presidente e dallo stesso Segretario. Il verbale deve essere riportato nell'apposito libro obbligatorio dell'Organo.

13. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettate le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del presente statuto.

14. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza degli intervenuti, salve le diverse maggioranze previste dal presente statuto. Le delibere devono essere assunte con voto palese.

ART. 12 - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che è anche Presidente della Fondazione, ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti dei terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Fondatori Partecipanti.

2. In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente o dal membro più anziano di età.

3. Il Presidente potrà conferire procure, per singoli affari o categorie di affari, ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione o a terzi.

ART. 13 - ORGANO DI CONTROLLO

1. La vigilanza contabile e amministrativa della Fondazione è esercitata da un Organo di Controllo monocratico, nominato dal Collegio dei Fondatori Partecipanti e scelto tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Legali.

2. Si applica l'art. 2399 del Codice civile sulle cause di ineleggibilità e decadenza.

3. L'Organo di Controllo vigila sulla osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avendo particolare riguardo al rispetto delle disposizioni vigenti relative alle attività di interesse generale, e a quelle secondarie e strumentali e di raccolta fondi, svolte dalla Fondazione.

5. L'Organo di Controllo attesta che il bilancio sociale della Fondazione, ove predisposto, è stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

6. L'Organo di Controllo può partecipare alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

7. L'Organo di Controllo dura in carica cinque anni con scadenza alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

8. All'Organo di Controllo è riconosciuto un compenso, nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

9. All'Organo di Controllo può essere affidata anche la revisione legale dei conti ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore).

ART. 14 - LIBRI SOCIALI

1. La Fondazione deve obbligatoriamente tenere:
 - a. il libro degli Enti Fondatori in essere;
 - b. il libro dei Fondatori Partecipanti;
 - b. il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Collegio dei Fondatori Partecipanti;
 - c. il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Organo di Controllo (monocratico);
 - d. il Registro dei volontari, se presenti.
2. Tutti libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo il libro dell'Organo di Controllo che è tenuto a cura dell'organo stesso.

ART. 15 - MODIFICHE STATUTARIE

1. Le modifiche dello statuto sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previa espressione del parere favorevole e vincolante del Collegio dei Fondatori Partecipanti, assunto con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.
2. Il Consiglio di Amministrazione, assunto il parere favorevole di cui al comma 1, adotta le modifiche statutarie con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto.
3. Le deliberazioni relative a trasformazione, fusione e scissione dell'ente sono equiparate a quelle di modifica dello statuto, ai fini di cui al presente articolo.

ART. 16 - ESTINZIONE

1. Ai sensi dell'art. 27 del Codice civile, la Fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile.
2. In caso di estinzione della Fondazione, il Collegio dei Fondatori Partecipanti, con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto, indica l'ente del terzo settore al quale sia devoluto il patrimonio residuo della Fondazione previo parere positivo del competente Ufficio del RUNTS secondo le norme vigenti.
3. In caso di estinzione della Fondazione, laddove non vi provveda il Collegio dei Fondatori Partecipanti, l'ente del terzo settore al quale sia devoluto il patrimonio residuo della Fondazione, previo parere positivo del competente Ufficio del RUNTS, è individuato dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto.

ART. 17 - NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si fa riferimento al D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del terzo settore), al Codice civile e alle altre norme in vigore relativamente agli enti del terzo settore.

F.to Francesco Bartolotti

F.to Davide De Santis

F.to Orietta Berti

F.to Lorena Tedesco

F.to Michele Bucchi Notaio